

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2011/70/EURATOM DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato Euratom») devono essere istituite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
- (2) L'articolo 30 del trattato Euratom prevede l'adozione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- (3) L'articolo 37 del trattato Euratom prescrive che gli Stati membri forniscano alla Commissione i dati generali relativi a qualsiasi progetto di smaltimento dei residui radioattivi.
- (4) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio <sup>(3)</sup>, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Tale direttiva è stata integrata da una normativa più specifica.
- (5) Come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua giurisprudenza, le disposizioni del

capo 3 del trattato Euratom, relative alla protezione sanitaria, formano un complesso coerente che attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare <sup>(4)</sup>.

- (6) La decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva <sup>(5)</sup>, ha istituito un quadro per la notifica e la trasmissione di informazioni che gli Stati membri devono utilizzare per proteggere la popolazione in caso di emergenza radioattiva. La direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva <sup>(6)</sup>, ha imposto agli Stati membri l'obbligo di informare la popolazione in caso di emergenza radioattiva.
- (7) La direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio <sup>(7)</sup>, prevede il controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, comprese le sorgenti dismesse. Conformemente alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («convenzione congiunta») e al codice di condotta dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla sicurezza delle sorgenti radioattive nonché alle pratiche industriali correnti, le sorgenti sigillate dismesse possono essere riutilizzate, riciclate o smaltite. In molti casi ciò richiede la restituzione, a un fornitore o fabbricante, della sorgente o la restituzione delle attrezzature, inclusa la stessa sorgente, per la riqualificazione o il trattamento.
- (8) La direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive <sup>(8)</sup>, disciplina la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che possono essere radioattivi, ma escludendo aspetti come quelli specifici della radioattività, che sono disciplinati dal trattato Euratom.

<sup>(1)</sup> Parere del 4 maggio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del 23 giugno 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Cause C-187/87 (Raccolta 1988, pag. 5013) e C-29/99 (Raccolta 2002, pag. I-11221).

<sup>(5)</sup> GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

<sup>(6)</sup> GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.

<sup>(7)</sup> GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.

<sup>(8)</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

